

Spett.le

OGGETTO:

Facciamo riferimento alle intese intercorse ed inviamo la seguente proposta transattiva.

Atto di Transazione

Fra

Enel Green Power S.p.A. società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, capitale sociale € 272.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000, in persona del Procuratore Ing. Carlo Emanuele Pignoloni, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2018 (di seguito “Enel Green Power” ed “EGP” congiuntamente “Enel”)

e

i seguenti 36 Comuni del BIM Ticino:

1. Antrona Schieranco
2. Anzola d'Ossola
3. Baceno
4. Bannio Anzino
5. Beura Cardezza
6. Bognanco
7. Calasca Castiglione
8. Ceppo Morelli
9. Craveggia
10. Crevoladossola
11. Crodo
12. Domodossola
13. Druogno
14. Formazza
15. Macugnaga
16. Malesco
17. Masera
18. Mergozzo
19. Montecrestese
20. Montescheno

21. Ornavasso
22. Pallanzeno
23. Piedimulera
24. Premia
25. Premosello Chiovenda
26. Re
27. S. Maria Maggiore
28. Toceno
29. Trasquera
30. Trontano
31. Vanzone con S. Carlo
32. Varzo
33. Borgomezzavalle (Seppiana e Viganella)
34. Villadossola
35. Villetta
36. Vogogna

(di seguito i “Comuni” e congiuntamente le “Parti”)

Premesso che

- a.** Enel Green Power S.p.a. è proprietaria degli impianti:
 - i) di Crevola Toce sito nel comune di Crevoladossola
 - ii) di Calice sito nel comune di Domodossola
 - iii) di Villa Toce nel comune di Villadossola
 - iv) di Brolo nel comune di Nonio
 - v) di Frua nel comune di Germagno
 - vi) di Rovegno nel comune di S. Bernardino Verbano
 - vii) di S.Giuseppe nel comune di Omegna

- b.** con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, i sovracani previsti ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 sono stati estesi a tutti gli impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore ai 220 KW, le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato;

- c.** Sono ricompresi nel bacino imbrifero montano del fiume Ticino i Comuni di Crodo, Crevoladossola, Quarna Sotto, Germagno, Loreglia, Massiola, Cossogno, sul cui territorio sono ubicate le prese delle derivazioni relative agli impianti EGP di Crevola Toce, Calice, Villa Toce, Brolo, Frua, Rovegno, S.Giuseppe, ai sensi del Decreto ministeriale LL.PP. del

14/12/1954 n. 7082 , Decreto di perimetrazione del BIM Ticino, con allegata corografia in scala 1:100.000 facente parte integrante del decreto;

d. con Decreto Ministeriale del 20/11/1974 n. 1109 è ripartito, fra gli aventi diritto riportati nel DM di cui al precedente punto c), il provento dei sovra canoni di cui alla Legge 7 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, relativamente agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte nel perimetro del BIM Ticino;

e. Enel Green Power, per le centrali idroelettriche di Brolo, Frua, S.Giuseppe, Rovegro, Calice, Villa Toce e Crevola Toce, in riferimento alla legge di stabilità 2012 ha ricevuto dai Comuni, tramite l'Unione Montana Alta Ossola, la richiesta di pagamento dei Sovracanoni BIM, per gli anni 2013/2018, pari al 61,60077% della quota totale da versare per il BIM Ticino per un importo complessivo di € 5.453.627,02;

f. Nonostante la Suprema Corte di Cassazione si sia espressa in modo sfavorevole, Enel Green Power intende comunque adire la Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) per far valere le proprie ragioni in sede europea;

g. Enel Green Power è disponibile a sottoscrivere un accordo transattivo con i Comuni alle seguenti condizioni:

Impegni Enel:

- i) corrispondere entro il corrente anno 2018 le annualità 2013/2018;
- ii) corrispondere l'annualità 2019 e le annualità seguenti per l'intero importo dovuto; dunque per l'anno 2019 Enel verserebbe l'importo complessivo di € 938.836,33, entro il 31 gennaio 2019;
- iii) non richiedere la restituzione delle annualità versate antecedentemente alla eventuale sentenza favorevole per Enel della Corte EDU; dunque, a non richiedere la ripetizione dei sovracanoni versati sia per gli anni 2013/2018 e sia per le annualità successive fino alla data della eventuale sentenza favorevole della Corte EDU;
- iv) rinuncia di Enel Green Power a far valere le contestazioni relative alla ripartizione degli importi e alle potenze delle centrali, ovvero quelle relative ad ogni altro diritto connesso e conseguente con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137;

Impegni dei Comuni:

- i) riconoscere ad Enel, per i sovracanoni dovuti per le annualità 2013/2018, una decurtazione pari al 10% dell'importo dovuto;
- ii) qualora, in riferimento al BIM Ticino, un provvedimento dell'Autorità competente, ovvero una sentenza del Giudice dovesse rivedere la ripartizione delle quote del sovracanone BIM spettanti ad ogni Comune all'interno del BIM, i Comuni saranno disponibili alla compensazione degli importi tra essi, ovvero al versamento degli

importi, ricevuti ma non dovuti, ad altro Comune del BIM avente diritto, in virtù dell'eventuale nuovo Decreto di ripartizione, ovvero di sentenza del Giudice;

h. Enel Green Power ed i Comuni si sono incontrati ed hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse delle Parti al raggiungimento di un accordo, alle condizioni riportate nel precedente punto g), per il riconoscimento dei sovracanonici di cui all'art. 1 comma 8 della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953, in virtù della Legge 14 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018, che possa dirimere ogni e qualsiasi controversia tra le Parti e che possa evitare contenziosi tra le Parti.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto di transazione (di seguito "Accordo")

Articolo 2

2.1 Senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese altrui, Enel Green Power corrisponderà in favore dei Comuni, in applicazione della L. 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1, comma 137, i sovra canoni BIM di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge 7 dicembre 1953 n.959, per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 4.908.264,32 entro la data del 31 dicembre 2018. Detto importo, relativo agli impianti indicati in premessa e per le annualità 2013/2018, corrisponde all'importo richiesto dai Comuni decurtato del 10%;

2.2 A seguito dell'effettiva corresponsione della suddetta somma di € 4.908.264,32 i Comuni non avranno null'altro a pretendere da Enel Green Power, per le centrali di produzione di energia elettrica indicate in premessa, per le annualità dal 2013 al 2018, in relazione alla Legge 228/2012.

2.3 Enel Green Power si impegna a versare per l'anno 2019 e per le annualità future, fino alla data di una eventuale sentenza favorevole per Enel Green Power della Corte EDU, l'importo completo del sovracanone BIM spettante ai 38 Comuni di cui in premessa, pari, per l'annualità 2019, ad € 938.836,33;

2.4 Enel Green Power si impegna, altresì, a non richiedere la ripetizione delle annualità versate antecedentemente alla eventuale sentenza favorevole per Enel della Corte EDU; a non richiedere la ripetizione dei sovracanonici versati sia per gli anni 2013/2018 e sia per le annualità successive fino alla data della eventuale sentenza favorevole della Corte EDU;

Articolo 3

L'importo totale di € 4.908.264,32 (.....) sarà corrisposto dalle Società, entro il 31.12.2018, con versamento a mezzo bonifico bancario, in unica soluzione, sul c/c bancario intestato a Unione Montana Alta Ossola– Banca – agenzia di <da indicare> - IBAN: <..... > , indicando come causale “Accordo transattivo sovracanonni BIM

Articolo 4

Il presente Accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

L'Accordo si concluderà con la sottoscrizione delle Parti ed avrà efficacia a seguito del buon esito del pagamento della somma di cui al precedente art. 3) da parte della Società Enel Green Power.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto mediante successivo atto sottoscritto dalle Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva della controversia attuale sopra descritta, le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Con la rispettiva assunzione degli impegni innanzi fissati, le Parti riconoscono, pertanto, di avere inteso definire e regolare tutti i rapporti e le pretese fra di loro pendenti.

Art. 5

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana e per ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione ed esecuzione dell'atto stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 6

Ove il testo qui sopra riportato riproduca esattamente i termini della nostra trattativa, vi preghiamo di rimetterci una lettera, nella quale trascriverete integralmente il contenuto della presente, debitamente sottoscritto e siglato in ogni sua pagina, in segno di accettazione incondizionata e definitiva.

Allegati:

Allegati:

- 1) Delibere dei 36 Consigli Comunali di Delega all'Unione Montana Alta Ossola;
- 2) Tabelle di calcolo